

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2585

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro della difesa

(MARTINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2003

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	6
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, firmato a Roma il 17 aprile 2003 (d'ora in avanti denominato «Protocollo»). L'intesa che ha portato alla firma di questo Protocollo, ha coinciso con la volontà delle Parti di fornire un nuovo impulso alla già consolidata cooperazione nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, avviata dai due Paesi con l'Accordo di Mosca del gennaio 2000.

Il primo Accordo italo-russo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche nella Federazione russa (ratificato dall'Italia con legge 17 febbraio 2001, n. 34) e di cui il Protocollo di Roma è un *addendum*, si inseriva infatti nel quadro della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione. Secondo tale Convenzione (ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni) la Federazione russa è tenuta ad effettuare la distruzione di tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007.

Con lo stanziamento di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'Italia, proprio in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo del gennaio 2000, ha offerto un contributo sostanziale alla Federazione russa per il raggiungimento di rilevanti risultati sul piano infrastrutturale, rivelatisi di notevole importanza anche in relazione alla più ampia ambizione di consolidare il processo

di disarmo ed il controllo degli armamenti, accelerando, in particolare, il delicato processo di distruzione degli *stock* di armi chimiche.

L'Italia, infatti, si è proficuamente impegnata per favorire sia la costruzione di opere per l'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, sia la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente, nel quadro dell'allestimento dell'impianto per la distruzione di armamenti chimici di Schuch'ye. Il risultato di maggiore rilievo conseguito rispetto alle linee guida dell'Accordo di Mosca del gennaio 2000, ha coinciso con il completamento di una parte del gasdotto di alimentazione dell'impianto di distruzione di armi chimiche di Schuch'ye. La Aquater, società del Gruppo Ente nazionale idrocarburi (ENI), aveva ricevuto, in tal senso, una commessa da parte del Governo russo per la fornitura e messa in posa di condotte per il trasporto di gas (la cui relativa intesa esecutiva veniva firmata il 17 ottobre 2001 tra la citata ditta italiana e l'Agenzia per il munizionamento della Federazione russa). La commessa si riferiva alla realizzazione di una tratta di circa trenta chilometri sui complessivi centotrentacinque necessari per alimentare l'impianto di Schuch'ye, dei quali circa settanta sono stati poi direttamente realizzati dalle autorità russe.

Il finanziamento di 5 milioni di euro previsto dal Protocollo aggiuntivo (per il quale è stato ottenuto l'accantonamento in Tabella A per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascuno anno) consentirebbe il completamento del gasdotto che alimenterebbe il summenzionato impianto di Schuch'ye, garantendo le risorse necessarie alle operazioni di posa dei restanti trentacinque km (circa) di tubazioni.

Risulta quindi evidente che il Protocollo aggiuntivo che ci si accinge a ratificare, non disciplina *ex-novo* i termini di una nuova cooperazione tra l'Italia e la Federazione russa, ma piuttosto si pone come una base per il rilancio della già fortunata collaborazione di cui si è fatto stato poco sopra.

L'importanza di continuare la collaborazione tra l'Italia e la Federazione russa viene ulteriormente avvalorata, *inter alia*, dalla volontà delle parti a che la costruzione del gasdotto di Schuch'ye sia intesa come una prova della volontà dei due Paesi di sostenere lo sviluppo del più ampio quadro prospettato dal «Partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa», lanciato in occasione del vertice G8 di Kananaskis del 27 giugno 2002.

Intensificando i rispettivi contatti proprio all'indomani della formalizzazione di questo programma, l'Italia e la Federazione russa hanno poi confermato, con la firma del Protocollo aggiuntivo dello scorso 17 aprile, di volerne recepire i principi e lo spirito, diretto ad una decisa riduzione del rischio che materiali o armi di distruzione di massa possano essere utilizzati a scopi terroristici.

Nel preambolo del Protocollo viene così esplicitamente sottolineata l'intenzione delle Parti di consolidare il processo di disarmo e di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato globale concordato dai *leader* del G8.

Nell'articolo 1 del Protocollo viene indicato l'importo complessivo di 5 milioni di

euro come insieme di risorse finanziarie che l'Italia si impegna a fornire a titolo di assistenza gratuita alla Federazione russa.

Al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Protocollo si specifica che la Parte russa utilizzerà i finanziamenti esclusivamente per la continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale, che alimenterà l'impianto di distruzione delle armi chimiche dell'ex-Unione Sovietica stoccate a Schuch'ye, nella regione di Kurgan; al paragrafo 2 si aggiunge che le modalità d'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della Federazione russa dovranno coincidere con quanto già statuito nell'Accordo di Mosca del gennaio 2000 e al paragrafo 3 si specifica che i termini di quell'Accordo restano tuttora validi per disciplinare ogni attività prevista dal Protocollo aggiuntivo.

Nell'articolo 3 del Protocollo si individua nel Ministero degli affari esteri italiano e nell'Agenzia russa per il munizionamento le due autorità rispettivamente competenti per le due Parti per l'attuazione del Protocollo.

All'articolo 4, infine, si ribadisce che il Protocollo aggiuntivo è un *addendum* all'Accordo del gennaio 2000, e che, come prassi, esso entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Si precisa inoltre, che il Protocollo avrà validità fino al completamento di tutte le opere (forniture e servizi) da esso contemplate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

a) Necessità dell'intervento normativo

Il disegno di legge appare indispensabile all'erogazione del finanziamento di 2,5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, quale contributo italiano aggiuntivo al programma di distruzione degli *stock* di armi chimiche della Federazione russa.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi nazionali e compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge proposto non ha alcuna incidenza su altre leggi dello Stato o sui regolamenti d'applicazione.

Il disegno di legge, inoltre, è compatibile con l'ordinamento comunitario, come già peraltro verificato nell'atto dell'approvazione della legge 17 febbraio 2001, n. 34, con la quale il Parlamento autorizzava la ratifica del primo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000), nel cui solco questo Protocollo aggiuntivo s'inscrive.

Gli obiettivi che si pone il disegno di legge rientrano, *inter alia*, nel contesto dell'iniziativa *Global Partnership* promossa in sede G8. Lanciato al vertice di Kananaskis (giugno 2002) tale programma di aiuti ha visto anche tutti gli altri Paesi europei del G8, nonché altri «donatori» europei esterni ad esso, offrire concreta collaborazione alla Federazione russa contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa.

c) Impatto amministrativo delle norme proposte

Gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza alcun onere organizzativo a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di strutture amministrative.

Ciascuna delle due *tranche* del finanziamento (il cui importo complessivo è di 5 milioni di euro) verrà infatti versata direttamente alla controparte russa, che, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo, disporrà autonomamente di tali risorse, al fine di garantire la continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale necessario alla costruzione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche stoccate nel sito di Schuch'ye (regione di Kurgan).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Non si redige la scheda relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000.

Il presente finanziamento, infatti, nasce da un'intesa bilaterale raggiunta in sede internazionale tra l'Italia e la Federazione russa. Il Protocollo firmato a Roma il 17 aprile 2003, frutto di tale intesa, permetterà di integrare l'intervento già in atto nella regione di Schuch'ye e costituisce peraltro un *addendum* al primo Accordo per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche russe (firmato a Mosca il 20 gennaio 2000 e ratificato dall'Italia con legge n. 17 febbraio 2001, n. 34).

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative dettate dall'Accordo del 2000 ed avranno come unico beneficiario il Governo della Federazione russa. A beneficiare indirettamente dell'intervento, comunque, non saranno solo i cittadini della Federazione russa, essendo attualmente lo smantellamento degli arsenali chimici dell'*ex*-Unione Sovietica una priorità per la sicurezza internazionale.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, comporta per la Parte italiana un onere finanziario complessivo di 5 milioni di euro. Tali risorse verranno versate alla Parte russa a titolo di assistenza gratuita, con l'impegno, per quest'ultima, di impiegare tali finanziamenti nella continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruzione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye.

Il finanziamento di 5 milioni di euro previsto dal Protocollo aggiuntivo verrà erogato alla parte russa in due *tranche* per le quali è stato ottenuto l'accantonamento in Tabella A per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 (in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascun anno).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominate le Parti,

ispirandosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000, di seguito denominato Accordo del 20 gennaio 2000,

desiderosi di proseguire il programma di cooperazione nel settore della distruzione delle armi chimiche nella Federazione Russa, realizzato nell'ambito dell'Accordo del 20 gennaio 2000,

decisi a sostenere e rafforzare il processo di disarmo,

allo scopo di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato Globale concordato dai leaders del G-8 al summit di Kananaskis,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Parte Italiana fornirà alla Parte Russa ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di 5 milioni di Euro (cinque milioni) a titolo di assistenza gratuita, che sarà destinata a lavori, (forniture e servizi) relativi alla realizzazione nel territorio della Federazione Russa dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye (Regione di Kurgan).

Articolo 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla Parte Russa per la continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruzione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan).

2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla Parte Italiana alla Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e cinquecentomila) per gli anni 2003 e 2004. Le risorse finanziarie suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le modalità definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo.
3. Le attività previste da questo Protocollo Aggiuntivo saranno realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20 gennaio 2000.

Articolo 3

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Protocollo Aggiuntivo sono designate le seguenti Autorità:

- per la Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri;
- per la Parte Russa, l'Agenzia Russa per il Munizionamento.


Articolo 4

Il presente Protocollo Aggiuntivo, che fa parte integrante dell'Accordo del 20 gennaio 2000, entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo Aggiuntivo e sarà valido fino al completamento di tutte le opere (forniture e servizi) nell'ambito del presente Protocollo Aggiuntivo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma il 17 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Federazione Russa



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

к Соглашению между Правительством Итальянской Республики и
Правительством Российской Федерации об оказании Италией
содействия в уничтожении запасов химического оружия
в Российской Федерации от 20 января 2000 года

Правительство Итальянской Республики и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Соглашением между Правительством Итальянской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Италией содействия в уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации от 20 января 2000 года (далее именуется - Соглашение от 20 января 2000 года),

желая продолжить программу сотрудничества в области уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации, реализуемой в рамках межправительственного Соглашения от 20 января 2000 года,

будучи преисполненными решимости поддерживать и укреплять процесс разоружения,

в целях ускорения реализации концепции Глобального партнерства, согласованной лидерами стран «Группы восьми» на саммите в г.Кананаскисе, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Итальянская Сторона предоставляет Российской Стороне в качестве безвозмездной помощи дополнительные финансовые средства в размере 5 млн. (пяти миллионов) евро для финансирования работ (поставок и услуг), выполняемых в связи с созданием на территории Российской Федерации объекта по уничтожению химического оружия в г.Щучье (Курганская область).

Статья 2

1. Финансовые средства, указанные в Статье 1 настоящего Дополнительного протокола, используются Российской Стороной для продолжения сооружения системы газоснабжения в целях создания объекта по уничтожению химического оружия в г.Щучье (Курганская область).

2. Итальянская Сторона перечисляет Российской Стороне в 2003-2004 годах финансовые средства, указанные в Статье 1 настоящего Дополнительного протокола, двумя равными частями в размере 2,5 млн. (двух миллионов пятисот тысяч) евро. Указанные финансовые средства используются Российской Стороной в соответствии с условиями, определенными Соглашением от 20 января 2000 г., исключительно на цели, предусмотренные настоящим Дополнительным протоколом.

3. Деятельность, предусмотренная настоящим Дополнительным протоколом, осуществляется в соответствии с положениями Соглашения от 20 января 2000 г.

Статья 3

Уполномоченными органами для исполнения положений настоящего Дополнительного протокола являются:

с Итальянской Стороны – Министерство иностранных дел Итальянской Республики;

с Российской Стороны – Российское агентство по боеприпасам.

Статья 4

Настоящий Дополнительный протокол является неотъемлемой частью Соглашения от 20 января 2000 г., вступает в силу в день получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до завершения всех работ (поставок, услуг) в рамках настоящего Дополнительного протокола.

В подтверждение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящий Дополнительный протокол.

Совершено в г. Риме «17» апреля 2003 года, в двух экземплярах, каждый на итальянском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство
Итальянской Республики



За Правительство
Российской Федерации

